



N. 8 – gennaio 2023

IN TEMA DI ELEZIONI PROVINCIALI

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame di alcuni disegni di legge incidenti sul sistema di elezione nelle Province.

In maggior numero tali disegni di legge prevedono il ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto per le Province nonché l'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto per le Città metropolitane, abrogando la disciplina dell'elezione di secondo grado per gli organi provinciali e metropolitani, quale introdotta dalla legge n. 56 del 2014.

La disciplina del 1993

Antecedente la riforma del 2014 (e prima, del 2011), la disciplina del sistema di elezione dei Presidenti delle Province e di elezione dei Consigli provinciali era posta dalla legge n. 81 del 1993.

Quella legge si pose nell'alveo di una stagione riformatrice che investì la materia elettorale a livello tanto locale quanto nazionale, nel passaggio da una stagione proporzionalista (nei diversi livelli territoriali) ad altra maggioritaria, in cui si inserì l'elezione diretta dei vertici degli organi esecutivi locali (Sindaci e Presidenti delle Province).

La legge n. 81 del 1993 introduceva l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Provincia, da svolgersi contestualmente a quella del Consiglio provinciale (la disciplina elettorale, recata dai suoi articoli 8 e 9, confluirà poi entro il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - il decreto legislativo n. 267 del 2000: cfr. i suoi articoli 74 e 75 - senza modifiche sostanziali, fatta salva l'abrogazione del divieto di candidatura alla carica di Presidente in più di una Provincia).

Secondo la disciplina della legge n. 81, risultava eletto il candidato alla carica di Presidente che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato avesse raggiunto la maggioranza assoluta, si procedeva a secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.

In caso di parità, si proclamava eletto il candidato collegato con il gruppo od i gruppi di candidati per il Consiglio provinciale che avessero conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

In caso di ulteriore parità, si proclamava eletto il candidato più anziano d'età.

L'elezione del Consiglio provinciale avveniva sulla base di collegi uninominali e, a differenza del sistema elettorale comunale disciplinato dalla medesima legge, non era ammesso il voto disgiunto.

La ripartizione dei seggi era effettuata con sistema proporzionale, secondo il metodo D'Hondt, in base alla cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati.

Al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato Presidente della Provincia risultato eletto era attribuito un premio di maggioranza, sì da conseguire il 60 per cento dei seggi.

I restanti seggi si ripartivano tra i gruppi collegati ai candidati alla carica di Presidente non eletti.

Il sistema elettorale prevedeva altresì una soglia di sbarramento, precludente l'accesso alla ripartizione dei seggi per i gruppi di candidati che avessero ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartenessero a nessuna coalizione di gruppi che avesse superato tale soglia.

All'interno delle liste, i seggi erano assegnati secondo l'ordine delle cifre individuali dei candidati.

Peculiare di questo sistema elettorale era, dunque, la previsione di una formula proporzionale per il riparto dei seggi, sulla base di collegi uninominali (che più spesso si accompagnano alla formula maggioritaria).

Poteva pertanto accadere che in alcuni collegi risultassero eletti più candidati ed in altri nessun candidato.

Questo sistema determinava, per un verso, una riduzione del fenomeno della dispersione dei voti (ricevuti da candidati perdenti, nonostante una cifra individuale elevata) rispetto all'uninomiale maggioritario. D'altro canto, poneva un problema di rappresentanza di quei collegi che non ottenessero alcun eletto¹.

La riforma del 2014

Riforma del sistema delle autonomie locali è stata dettata dalla legge n. 56 del 2014 (recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”)

Questa legge - vigente - ha modificato significativamente le modalità elettive e le funzioni degli enti territoriali.

Oltre a prevedere l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni nonché ulteriori disposizioni in materia di organi dei Comuni, la legge n. 56 del 2014 ha ridefinito l'assetto delle Province e le modalità di elezione dei loro organi.

Tra le modifiche così introdotte figura la trasformazione degli organi delle Province in organi elettivi di secondo grado.

¹ A titolo di esempio, in occasione delle elezioni nel 2008 del Consiglio provinciale di Roma, nei collegi: Roma X, Roma XVI, Roma XVII, Civitavecchia, Frascati, Marino, risultarono eletti due candidati. Nei collegi: Roma XV, Albano Laziale, Campagnano di Roma, Colferro, Monterotondo, Palestrina, Pomezia, Subiaco, Velletri, non risultò eletto alcun candidato.

Non ci si sofferma qui su altra modifica rilevante, l'istituzione delle Città metropolitane², le quali sostituiscono le Province nelle rispettive aree urbane.

Sia le Città metropolitane sia le Province sono definite, sul piano normativo, “enti territoriali di area vasta” (articolo 1, commi 2 e 3; per comodità espositiva, comunque si utilizza in questa nota la dicitura “Provincia”).

L'attuazione della riforma è stata demandata alle Regioni, tenute - quelle a Statuto ordinario - ad adeguare la propria legislazione alle *disposizioni* della medesima legge n. 56 (cfr. suo articolo 1, comma 144)³.

Per le Regioni a Statuto speciale, la legge n. 56 si applica nel rispetto dell'autonomia statutaria, talché i vincoli non sono altrettanto stringenti come con riferimento alle Regioni ordinarie. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana sono infatti tenute ad adeguare i propri ordinamenti interni ai *principi* della legge (art. 1, comma 145, primo periodo). Le Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono interessate dal riordino limitatamente ad alcune disposizioni sulla disciplina delle unioni e delle fusioni di Comuni (art. 1, commi da 104 a 141), compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione (art. 1, comma 145, secondo periodo).

Prima di soffermarsi sulla trasformazione del sistema elettorale degli organi delle Province operata dalla riforma del 2014, vale richiamare la configurazione della *governance* di tali enti, lì disegnata.

La legge n. 56 (articolo 1, comma 54) prevede, come organi delle Province, il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale, l'Assemblea dei sindaci.

Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto (articolo 1, comma 55).

Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'Assemblea lo Statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto (articolo 1, comma 55).

È composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri che varia a seconda della classe demografica della Provincia (16, nelle Province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; 12, nelle Province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; 10, nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti).

L'Assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo Statuto (articolo 1, comma 55).

È costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia (articolo 1, comma 56).

² Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria (art. 1, comma 5 della legge n. 56 del 2014); ad esse si aggiunge la Città metropolitana di Roma Capitale (art. 1, commi 101 e ss.). Con leggi regionali, Sicilia e Sardegna hanno altresì istituito le Città metropolitane di Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

³ Per un dettaglio sulle leggi regionali di riordino degli enti locali di area vasta, si veda il sito web dell'[Unione Province d'Italia](#).

È un organo non elettivo (neppur in secondo grado), essendo composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia (articolo 1, comma 56), suoi membri di diritto.

Elettivi - ma in secondo grado - sono nella disciplina posta dalla legge n. 56 del 2014 il Presidente della Provincia ed il Consiglio provinciale.

Il **Presidente della Provincia** è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia (il Sindaco metropolitano, invece, è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo, secondo l'articolo 1, comma 19 della legge n. 56; il successivo comma 22 prevede invero che lo Statuto della Città metropolitana possa disporre l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, con il sistema elettorale previamente determinato con legge statale).

Sono eleggibili i Sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni.

Vale evidenziare pertanto come, in tal caso, l'elettorato attivo e passivo non coincidano, contrariamente a quanto avviene nel caso dell'elezione del Consiglio provinciale.

La candidatura a Presidente della Provincia richiede un numero di sottoscrizioni a suo sostegno pari almeno al 15 per cento degli aventi diritto al voto.

Il turno elettorale si tiene in unica giornata e in unico seggio elettorale, e l'elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia.

Il sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia è un "*first-past-the-post*" con ponderazione (in merito al sistema di ponderazione, identico a quello previsto per l'elezione del Consiglio provinciale, v. *infra*).

L'elettore vota per uno dei candidati e viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata.

In caso di parità tra più candidati viene eletto il candidato più giovane.

Il Presidente così eletto resta in carica per un mandato di *quattro* anni, salvo il caso della decadenza automatica alla cessazione della carica di Sindaco.

Per quanto attiene all'elezione del **Consiglio provinciale**, l'elettorato attivo e passivo coincidono, trattandosi in entrambi i casi dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia⁴.

Con riferimento al sistema elettorale, l'articolo 1, commi 75 e ss. della legge n. 56 rinviano per larga parte ai commi 33 e ss., disciplinanti il sistema elettorale del Consiglio metropolitano e, pertanto, le modalità di elezione del Consiglio provinciale sono identiche a quelle del Consiglio metropolitano.

Per l'elezione del Consiglio provinciale vengono presentate liste di candidati che devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

L'elettore vota per una delle liste e può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato della medesima lista.

⁴ Limitatamente alle prime elezioni tenutesi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, la medesima legge stabiliva che fossero eleggibili anche i Consiglieri provinciali uscenti.

I voti degli elettori, tuttavia, non hanno lo stesso 'peso', poiché quest'ultimo varia a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza dell'elettore.

I Comuni della Provincia, infatti, vengono suddivisi in otto fasce demografiche⁵ e il voto di ciascun elettore viene ponderato per la quota di popolazione che essi rappresentano rispetto al totale della popolazione della Provincia.

Tale correzione interviene al fine di riequilibrare i rapporti di forza in campo, consentendo ai Sindaci e ai Consiglieri che rappresentino una 'quota' maggiore di popolazione di avere un maggior 'peso' nell'elezione dei Consiglieri provinciali.

Una volta effettuata la ponderazione, si sommano i voti ponderati ottenuti in tutte le fasce, ottenendo in tal modo la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra elettorale ponderata di ogni candidato.

Successivamente, i seggi spettanti a ciascuna lista vengono individuati tramite l'applicazione del metodo D'Hondt, risultando così eletti i candidati con la cifra individuale ponderata più elevata.

In caso di parità è eletto il candidato del sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

Il Consiglio provinciale, così eletto, rimane in carica per un mandato di *due* anni.

Interventi normativi successivi

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, in prosieguo di tempo sono intervenute talune disposizioni in materia di elezioni degli organi provinciali.

Il **decreto-legge n. 91 del 2018** (recante disposizioni relative alla proroga dei termini in materia di enti territoriali) prevedeva che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali avessero luogo contestualmente, nella data del 31 ottobre 2018, allo scopo di semplificare e razionalizzare le procedure elettorali. In tal modo, si derogava altresì all'articolo 1, commi 65 e 69, della legge n. 56 del 2014, ai sensi dei quali la decadenza dalla carica provinciale segue alla cessazione della carica comunale di Sindaco o di Consigliere. La *ratio legis* era quella di assicurare la continuità di governo dell'ente territoriale, consentendo ai Presidenti delle Province ed ai Consiglieri provinciali di rimanere in carica anche in caso di cessazione della carica di Sindaco o di Consigliere comunale.

Prevedeva, ancora, che nella tornata elettorale del 31 ottobre 2018 fossero eleggibili alla carica di Presidente della Provincia anche i Sindaci delle Province il cui mandato scadesse non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, ampliando così l'elettorato passivo per quello specifico turno elettorale.

⁵ L'articolo 1, comma 33, cui il comma 76 rinvia, stabilisce che ai fini delle elezioni, i Comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Il **decreto-legge n. 162 del 2019** (recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) derogava per gli anni 2021 e 2022 all'articolo 1, comma 60 della legge n. 56 del 2014, il quale prevede che “sono eleggibili a Presidente della Provincia i sindaci della Provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”. Tale modifica, pertanto, estendeva, limitatamente agli anni 2020 e 2021, **l’elettorato passivo** anche a tutti i Sindaci il cui mandato scadesse nel corso dei diciotto mesi antecedenti lo svolgimento delle elezioni provinciali. Con la norma in esame, infatti, per gli anni 2020 e 2021, non era più richiesta una durata minima della scadenza del mandato di Sindaco per potersi candidare alle elezioni di Presidente della provincia.

Tale decreto-legge ha modificato, altresì, l'articolo 1, comma 79 della legge n. 56 del 2014, prevedendo che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali siano indette entro novanta giorni (anziché trenta) dalla scadenza per il termine del mandato ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi.

Infine, con il **decreto-legge n. 26 del 2020** e successivamente con il **decreto-legge n. 148 del 2020** sono state differite le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali degli organi in scadenza nel 2020, a causa dei rischi di contagio che derivavano dalla pandemia da Covid-19.

Il riordino delle competenze delle Province dopo la legge n. 56 del 2014

La legge n. 56 del 2014, nel ridisciplinare le funzioni provinciali, ha individuato le **funzioni fondamentali** di tali enti, in attuazione della lettera *p*) dell'art. 117, secondo comma, Costituzione (che di “funzioni fondamentali” degli enti locali fa, appunto, menzione).

In particolare, l'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 attribuisce alle Province le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della relativa circolazione stradale;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

Per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, si aggiungono talune altre funzioni fondamentali (cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata, in base alle specificità del territorio; cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a Statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni).

Inoltre, tutte le Province, d'intesa con i Comuni, possono esercitare la funzione di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (art. 1, comma 88).

L'individuazione di un novero delimitato di funzioni fondamentali rende particolarmente rilevante il processo di riallocazione delle **funzioni ulteriori**, il quale è delineato al comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 56.

La norma stabilisce che tali funzioni siano attribuite alle Province, dallo Stato e dalla Regione secondo le rispettive competenze materiali ed in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ai sensi dell'art. 118 Costituzione.

Nel dettare i criteri per la loro redistribuzione, la legge n. 56 individua le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di Comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Sulla base di tali criteri, le Regioni ordinarie hanno adottato leggi di riordino, con le quali hanno previsto il trasferimento ad altri livelli territoriali di governo ovvero confermato in capo alle Province quelle funzioni non fondamentali che già esercitassero.

Alla data del 31 gennaio 2016, tutte le Regioni ordinarie avevano proceduto a legiferare.

I legislatori regionali hanno seguito criteri diversificati riguardo al grado di dettaglio nell'individuazione delle funzioni oggetto di riordino. In particolare:

- la maggior parte delle Regioni si è limitata ad enumerare le materie e indicare gli enti territoriali destinatari;
- alcune Regioni hanno definito con dettaglio, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni trasferite a ciascun ente⁶;
- non di rado è stato fatto ricorso a clausole residuali: le funzioni confermate in capo alle Province o alle Città metropolitane sono state individuate come categoria residuale rispetto alle funzioni riallocate presso la Regione (o, quando previsto, i Comuni).

Può dirsi, in linea generale, che l'adozione di una specifica legge regionale (avente quale oggetto principale il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province) sia stata sovente seguita dall'approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi (o di singole disposizioni) di attuazione o integrazione, che hanno favorito l'emergere, specie in alcune Regioni, di un articolato complesso normativo.

Per alcune Regioni, l'intervento normativo ha rappresentato l'occasione per un complessivo riordino del sistema di governo regionale.

In via generale e di massima sintesi, parrebbe cogliersi una tendenza all'accentramento in sede regionale, delle funzioni innanzi esercitate dalle Province.

⁶ Così, a mero titolo esemplificativo, la legge n. 13 del 2015 dell'Emilia-Romagna, nell'ambito di ciascuna materia, ha dettagliatamente descritto le funzioni spettanti ai diversi livelli di governo.


Gli attuali Presidenti di Provincia

Di seguito si riporta la ripartizione partitica dei Presidenti (in carica al gennaio 2023) delle 76 Province delle Regioni a Statuto ordinario⁷.

Si rileva come, tra questi, solo nove siano sindaci dei Comuni capoluogo.

Sono: Maurizio Rasero (Asti), Claudio Scajola (Imperia), Pierluigi Peracchini (La Spezia), Sandro Parcaroli (Macerata), Sergio Giordani (Padova), Francesco Rucco (Vicenza), Michele De Pascale (Ravenna), Jamil Sadegholvaad (Rimini), Rinaldo Melucci (Taranto)⁸.

Beninteso non figurano le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014, alla luce del carattere non elettivo del Sindaco metropolitano (tale è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo).



La tabella nella pagina seguente riporta l'elenco dei Presidenti di Provincia in carica, con l'indicazione dei Comuni in cui ricoprono la carica di Sindaco e dei rispettivi partiti politici di appartenenza⁹.

⁷ Le Province della Sardegna e i Liberi consorzi comunali della Sicilia sono (al momento di redazione della presente nota) provvisoriamente retti da un Commissario straordinario, nominato dalle rispettive Regioni. Gli Enti di decentramento regionale del Friuli-Venezia Giulia, istituiti con l. reg. 21 del 2019 in sostituzione delle soppresse Province, sono enti funzionali della Regione aventi a capo un Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale.

⁸ Dati estratti dall'Anagrafe degli amministratori locali e regionali, curata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

⁹ I dati relativi ai partiti politici sono stati reperiti tramite: siti *web* istituzionali delle Province e dei Comuni, siti *web* personali, agenzie stampa. In caso di lista civica o comunque non immediatamente declinata quale propaggine di una formazione politica, si utilizza di seguito l'espressione "indipendente", con indicazione della collocazione coalizionale.

PROVINCIA	NOME E COGNOME	COMUNE (SINDACO)	PARTITO
ALESSANDRIA (AL)	BUSSALINO ENRICO	Borghetto Borbera	Lega
ANCONA (AN)	CARNEVALI DANIELE	Polverigi	Partito socialista italiano
AREZZO (AR)	CHIASSAI MARTINI SILVIA	Anghiari	indipendente centro-destra
ASCOLI PICENO (AP)	LOGGI SERGIO	Monteprandone	Italia Viva
ASTI (AT)	RASERO MAURIZIO	Asti	Forza Italia
AVELLINO (AV)	BUONOPANE RIZIERI	Montella	Partito democratico
BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)	LODISPOTO BERNARDO	Margherita di Savoia	indipendente centro-sinistra
BELLUNO (BL)	PADRIN ROBERTO	Longarone	indipendente centro-sinistra
BENEVENTO (BN)	LOMBARDI NINO	Faicchio	Europeisti- Noi di Centro - Mastella
BERGAMO (BG)	GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI	Treviolo	Partito democratico
BIELLA (BI)	RAMELLA PRALUNGO EMANUELE	Occhieppo Superiore	Partito democratico
BRESCIA (BS)	ALGHISI SAMUELE	Manerbio	Partito democratico
BRINDISI (BR)	MATARRELLI ANTONIO	Mesagne	indipendente centro-sinistra
CAMPOBASSO (CB)	ROBERTI FRANCESCO	Termoli	Forza Italia
CASERTA (CE)	MAGLIOCCA GIORGIO	Pignataro Maggiore	Forza Italia
CATANZARO (CZ)	MORMILE MARIO AMEDEO	Soveria Simeri	Forza Italia
CHIETI (CH)	MENNA FRANCESCO	Vasto	Partito democratico
COMO (CO)	BONGIASCA FIORENZO	Trezzone	Noi con l'Italia
COSENZA (CS)	SUCCURRO ROSARIA	San Giovanni in Fiore	Forza Italia
CREMONA (CR)	SIGNORONI PAOLO MIRKO	Dovera	Italia Viva
CROTONE (KR)	FERRARI SERGIO	Cirò Marina	indipendente centro-destra
CUNEO (CN)	ROBALDO LUCA	Mondovì	indipendente
FERMO (FM)	ORTENZI MICHELE	Montegiorgio	indipendente centro-destra
FERRARA (FE)	PADOVANI GIANNI MICHELE	Mesola	Partito socialista italiano
FOGGIA (FG)	GATTA NICOLA	Candela	indipendente centro-destra
FORLI'-CESENA (FC)	LATTUCA ENZO	Cesena	Partito democratico
FROSINONE (FR)	DI STEFANO LUCA	Sora	Partito democratico
GROSSETO (GR)	LIMATOLA FRANCESCO	Roccastrada	indipendente centro-sinistra
IMPERIA (IM)	SCAJOLA CLAUDIO	Imperia	indipendente centro-destra
ISERNIA (IS)	RICCI ALFREDO	Venafro	Forza Italia
LA SPEZIA (SP)	PERACCHINI PIERLUIGI	La Spezia	Coraggio Italia
L'AQUILA (AQ)	CARUSO ANGELO	Castel di Sangro	indipendente centro-destra
LATINA (LT)	STEFANELLI GERARDO	Minturno	Italia Viva
LECCE (LE)	MINERVA STEFANO	Gallipoli	Partito democratico
LECCO (LC)	HOFMANN ALESSANDRA	Monticello Brianza	indipendente centro-destra
LIVORNO (LI)	SCARPELLINI SANDRA	Castagneto Carducci	Partito democratico
LODI (LO)	SANTANTONIO FABRIZIO	Maccastorna	indipendente centro-sinistra
LUCCA (LU)	MENESINI LUCA	Capannori	Partito democratico
MACERATA (MC)	PARCAROLI SANDRO	Macerata	Lega
MANTOVA (MN)	BOTTANI CARLO	Curtatone	indipendente centro
MASSA-CARRARA (MS)	LORENZETTI GIANNI	Montignoso	Partito democratico
MATERA (MT)	MARRESE PIERO	Montalbano Jonico	Partito democratico
MODENA (MO)	TOMEI GIAN DOMENICO	Polinago	Partito democratico
MONZA E DELLA BRIANZA (MB)	SANTAMBROGIO LUCA	Meda	Lega
NOVARA (NO)	BINATTI FEDERICO	Trecale	Fratelli d'Italia
PADOVA (PD)	GIORDANI SERGIO	Padova	indipendente centro-sinistra
PARMA (PR)	MASSARI ANDREA	Fidenza	Partito democratico
PAVIA (PV)	PALLI GIOVANNI	Varzi	Lega
PERUGIA (PG)	PROIETTI STEFANIA	Assisi	indipendente centro-sinistra
PESARO E URBINO (PU)	PAOLINI GIUSEPPE	Isola del Piano	Partito democratico
PESCARA (PE)	DE MARTINIS OTTAVIO	Montesilvano	Lega
PIACENZA (PC)	PATELLI MONICA	Borgonovo Val Tidone	Partito democratico
PISA (PI)	ANGORI MASSIMILIANO	Vecchiano	Partito democratico
PISTOIA (PT)	MARMO LUCA	San Marcello Piteglio	Partito democratico
POTENZA (PZ)	GIORDANO CHRISTIAN	Vietri di Potenza	Movimento 5 Stelle
PRATO (PO)	PUGGELLI FRANCESCO	Poggio a Caiano	Partito democratico
RAVENNA (RA)	DE PASCALE MICHELE	Ravenna	Partito democratico
REGGIO EMILIA (RE)	ZANNI GIORGIO	Castellarano	Partito democratico
RIETI (RI)	CALISSE MARIANO	Borgorose	Lega
RIMINI (RN)	SADEGHOLVAAD JAMIL	Rimini	Partito democratico
ROVIGO (RO)	FERRARESE ENRICO	Stienta	Lega
SALERNO (SA)	ALFIERI FRANCESCO	Capaccio Paestum	Partito democratico
SAVONA (SV)	OLIVIERI PIERANGELO	Calizzano	indipendente centro-destra
SIENA (SI)	BUSSAGLI DAVID	Poggibonsi	Partito democratico
SONDRIO (SO)	MORETTI ELIO	Teglio	indipendente centro-destra
TARANTO (TA)	MELUCCI RINALDO	Taranto	Partito democratico
TERAMO (TE)	DI BONAVENTURA DIEGO	Notaresco	Fratelli d'Italia
TERNI (TR)	PERNAZZA LAURA	Amelia	Forza Italia
TREVISO (TV)	MARCON STEFANO	Castelfranco Veneto	Lega
VARESE (VA)	ANTONELLI EMANUELE	Busto Arsizio	Fratelli d'Italia
VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB)	LANA ALESSANDRO	Piedimulera	indipendente centro-destra
VERCELLI (VC)	BOTTA ERALDO	Ronsecco	Fratelli d'Italia
VERONA (VR)	SCALZOTTO MANUEL	Cologna Veneta	Lega
VIBO VALENTIA (VV)	SOLANO SALVATORE	Stefanaconi	indipendente centro-destra
VICENZA (VI)	RUCCO FRANCESCO	Vicenza	indipendente centro-destra
VITERBO (VT)	ROMOLI ALESSANDRO	Bassano in Teverina	Forza Italia

APPENDICE

Ancora sulla disciplina del 1993: il numero dei Consiglieri provinciali

Nella disciplina elettorale posta dalla legge n. 81 del 1993, il territorio della Provincia era suddiviso in tanti collegi uninominali quanti erano i consiglieri da eleggere (con rinvio all'art. 9, comma 1, legge n. 122 del 1951 come successivamente modificata).

Con la legge finanziaria del 2010 (legge n. 191 del 2009: art. 2, comma 184) fu disposta, a decorrere dal 2011, una riduzione del 20 per cento del numero dei Consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore, senza computare il Presidente della Provincia).

Siffatta riduzione operò nelle elezioni provinciali del 2011.

Successivamente, il decreto-legge n. 201 del 2011 predispose una riforma dell'ordinamento provinciale, prevedendo (come sarebbe stato poi con la legge n. 56 del 2014) l'elezione di secondo grado degli organi provinciali.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione dei collegi uninominali nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario, più la Sardegna¹⁰ e il Friuli-Venezia Giulia¹¹, vigente la legge del 1993, **prima della riduzione** (del 20 per cento) del numero dei Consiglieri provinciali disposta dalla legge n. 191 del 2009.

Regione	Provincia	Numero collegi/consiglieri
Piemonte		
	Alessandria	30
	Asti	24
	Cuneo	30
	Novara	30
	Torino	45
	Biella	24
	Verbano Cusio Ossola	24
	Vercelli	24

¹⁰ Dati estratti dal portale *Eligendo*, a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno. Per quanto concerne le restanti Regioni a Statuto speciale, la Sicilia (l. reg. n. 14 del 1969, come modificata da l. reg. n. 35 del 1997) eleggeva i Consigli provinciali sulla base di collegi plurinominali (Agrigento: 35 seggi; Caltanissetta: 25 seggi; Catania: 45 seggi; Enna: 25 seggi; Messina: 45 seggi; Palermo: 45 seggi; Siracusa: 25 seggi; Trapani: 35 seggi); la Valle d'Aosta non include al suo interno alcuna Provincia; il Trentino-Alto Adige comprende nel suo territorio le due Province autonome di Trento e Bolzano, con uno *status* ordinamentale peculiare e non equiparabile a quello delle altre Province.

¹¹ Dati estratti dall'Archivio elettorale della Regione Friuli-Venezia Giulia (<http://elezionistorico.regione.fvg.it/>). La legge elettorale regionale del Friuli-Venezia Giulia (l. reg. n. 10 del 1999) adattava il proprio ordinamento provinciale ai principi della legislazione nazionale con un sistema proporzionale sulla base di collegi uninominali.

Regione	Provincia	Numero collegi/consiglieri
Lombardia		
	Brescia	36
	Cremona	30
	Bergamo	36
	Milano	45
	Sondrio	24
	Lecco	30
	Lodi	24
	Mantova	30
	Pavia	30
	Como	30
	Varese	36
	Monza-Brianza	36
Veneto		
	Belluno	24
	Padova	36
	Vicenza	36
	Rovigo	24
	Venezia	36
	Verona	36
	Treviso	36
Liguria		
	Imperia	24
	Savona	24
	Genova	36
	La Spezia	24

Regione	Provincia	Numero collegi/consiglieri
Emilia-Romagna		
	Bologna	36
	Ferrara	30
	Modena	30
	Parma	30
	Reggio Emilia	30
	Piacenza	24
	Forlì-Cesena	30
	Rimini	24
	Ravenna	30
Toscana		
	Lucca	30
	Arezzo	30
	Firenze	36
	Grosseto	24
	Livorno	30
	Pisa	30
	Pistoia	24
	Siena	24
	Massa-Carrara	24
	Prato	24
Umbria		
	Perugia	30
	Terni	24
Marche		
	Ascoli Piceno	30
	Ancona	30
	Macerata	30

Regione	Provincia	Numero collegi/consiglieri
	Fermo	24
	Pesaro Urbino	30
Lazio		
	Frosinone	30
	Latina	30
	Rieti	24
	Viterbo	24
	Roma	45
Abruzzo		
	Chieti	30
	Pescara	24
	L'Aquila	24
	Teramo	24
Molise		
	Isernia	24
	Campobasso	24
Campania		
	Avellino	30
	Benevento	24
	Caserta	36
	Napoli	45
	Salerno	36
Puglia		
	Foggia	30
	Bari	45
	Brindisi	30
	Taranto	30
	Barletta-Andria-Trani	30

Regione	Provincia	Numero collegi/consiglieri
	Lecce	36
Basilicata		
	Matera	24
	Potenza	30
Calabria		
	Cosenza	36
	Crotone	24
	Vibo Valentia	24
	Catanzaro	30
	Reggio Calabria	30
Sardegna		
	Cagliari	30
	Nuoro	24
	Sassari	30
	Oristano	24
	Carbonia-Iglesias	24
	Medio Campidano	24
	Ogliastra	24
	Olbia-Tempio	24
Friuli-Venezia Giulia		
	Udine	30
	Pordenone	24
	Gorizia	24
	Trieste	24
Totale		2.871

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.